



**CONVENZIONE PER IL
“TIROCINIO TEORICO PRATICO CURRICULARE”
(Art. 8 del MIUR dl 11.12.1998, n. 509)**

TRA

L'ASL Rieti, di seguito “Azienda ospitante” C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

La Scuola di Specializzazione - Scuola Superiore di Analisi Transazionale “Seminari Romani di Analisi Transazionale” con sede a Roma in Via Festo Avieno n. 92 – 00136 – P.I. 01675821001, Codice Fiscale 07057000585, rappresentata dal Legale Rappresentante Dott.ssa Alessandra Pierini, C.F. PRNLSN67C49H501S, e per la sua carica domiciliata a Roma in Via Festo Avieno, 92

VISTI

- la legge n. 56 del 18.02.1989 e successive disposizioni;
- la legge n. 196 del 24.06.1997, art. 18, in conformità all'art. n. 5 del Decreto ministeriale n. 142 del 25.03.1998, attuativo dell'art. n. 18 su richiamato;
- il decreto del MURST n. 509 dell'11.12.1998;
- nonché le vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di Specializzazione (D.P.R. n. 162/82);

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda si impegna ad accogliere n.2 allievi in tirocinio di formazione ed orientamento per la specializzazione in psicoterapia della Scuola su proposta del Rappresentante Legale, Dott.ssa Alessandra Pierini in accordo, secondo disponibilità, con l'ASL Rieti dove vengono inseriti i tirocinanti per un totale minimo di 150 ore di tirocinio l'anno, con una frequenza da concordare (V. art. 4).

La Scuola è tenuta a comunicare i nominativi dei tirocinanti, che dovranno compilare la documentazione richiesta ed indicare la Struttura dell'Azienda presso cui si svolge il tirocinio. Il tutor nominato dal Responsabile della Struttura effettuerà un colloquio di valutazione con l'allievo/a, ed in caso di accettazione informerà il Referente della Formazione per l'inserimento del tirocinante presso il relativo Servizio.

Art. 2

L'ASL Rieti, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dello/a specializzando/a, dispone, sulla base della attestazione di disponibilità fatta dall'ASL Rieti, l'ammissione dello/a stesso/a, e indica il Servizio presso il quale verrà svolta la frequenza, la data di inizio e la durata della stessa.

La certificazione della frequenza sarà rilasciata dalla Responsabile UOSD Sviluppo Competenze e Formazione dell'ASL Rieti, previa attestazione del Tutor assegnato e del Responsabile del Servizio ove è stata svolta la frequenza. La certificazione riporterà il numero di ore di tirocinio svolte e un giudizio sintetico sulle modalità del suo svolgimento.

Art. 3

Il tirocinio teorico pratico curricolare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della citata legge 24.06.1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione del personale.

Art. 4

L'attività di tirocinio teorico pratico curricolare verrà svolta sotto la supervisione e il coordinamento di un Tutor, individuato dal responsabile della Azienda dove il/la tirocinante sarà inserito/a, in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Per il/la tirocinante il tutor deve predisporre un progetto formativo e di orientamento contenente:

- nominativo del/della tirocinante;
- nominativo della Scuola da cui proviene;
- nominativo del Tutor;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda, nella struttura presso cui viene svolto il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni per la Responsabilità Civile ed infortuni con Compagnie del settore.

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio teorico pratico curricolare il tirocinante è tenuto a:

- firmare la sua presenza;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo del tirocinio;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria, rigorosa riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni, conoscenze in merito a processi e fatti, acquisiti, anche occasionalmente, durante lo svolgimento del tirocinio;
- impegnarsi nel rispetto dei principi e delle regole stabilite da Modello Organizzativo e dal Codice Etico di Comportamento adottato dall'Azienda, come pure da quello della Scuola di provenienza.

Art. 6

La stipulazione della convenzione comporta la necessità di trattare, in nome e per conto dell'Azienda committente, dati personali relativi a condizioni di salute, condizioni sociali e familiari, dati sensibili, anagrafici, statistici di persone fisiche. A tal riguardo la Scuola ha nominato la Dott.ssa Alessandra Pierini, Responsabile del trattamento dei dati, e come tale avente il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi compresa la nomina degli incaricati, e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

Art. 7

L'Azienda è sollevata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità connessi allo svolgimento del tirocinio.

La Scuola si impegna ad applicare agli specializzandi la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e nello specifico:

- farsi carico degli oneri relativi alle coperture assicurative contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi dei tirocinanti;
- come previsto dalla legislazione, la Scuola attiva il rapporto assicurativo con l'INAIL;
- per le forme di tirocinio ex legge n. 196/97 di durata limitata, previste nell'ambito di particolari corsi promossi da istituzioni universitarie e non, valgono le previsioni in materia assicurativa contenute nelle norme derivate dall'art. 18 della stessa legge;

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/2008 nel Titolo III, Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX-, Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Scuola) previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

- Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
- Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

Art. 8

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, la Scuola di Specializzazione Scuola di Specializzazione di Analisi Transazionale “Seminari Romani di Analisi Transazionale” di Roma accetta di essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. La Scuola di Specializzazione Scuola di Specializzazione di Analisi Transazionale “Seminari Romani di Analisi Transazionale” di Roma, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Art. 9

Il responsabile del Servizio dovrà verificare, prima dell'inizio del percorso formativo, che il tirocinante abbia ottemperato agli obblighi del D. lgs. n.81/08 e successive modifiche, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 10

La Scuola si impegna, in accordo con la Struttura ove sono inseriti i tirocinanti, a garantire:

- n. 2 iscrizioni gratuite a operatori dell'Azienda, a seminari organizzati dalla Scuola, previo invio del calendario delle proposte formative dell'anno;
- la partecipazione a eventuali gruppi di studio o ricerche o sperimentazioni attivabili tra la Scuola e l'Azienda su alcuni temi teorici-clinici di particolare interesse, individuati dalle parti e rispondenti agli obiettivi aziendali;
- Fino a 5 ore di supervisione, a operatori dell'Azienda, effettuate dai docenti della Scuola.

Art. 11

La presente convenzione ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Art. 12

Si stabilisce tra le parti che ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata e introdotta all'inizio dell'anno accademico successivo.

Art. 13

Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari

Scuola di Specializzazione
Scuola Superiore di Analisi
Transazionale "Seminari Romani
di Analisi Transazionale

Rappresentante Legale
Dott.ssa Alessandra Pierini
